

34.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	650
Disegno di legge di conversione n. 1287 (Ordini del giorno)	637
Missioni vevvoli nella seduta del 29 luglio 1992	648
Proposte di legge:	
(Adesione di deputati)	648
(Annunzio)	648
(Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente)	649
Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	648
Risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	650

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (1287)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 333 ancora una volta è stata mortificata la speranza delle popolazioni della Valle del Belice di vedere riconosciuta la esigenza dei flussi finanziari necessari alla ricostruzione dei paesi danneggiati dal sisma del 1968 anche per l'insufficienza dei meccanismi legislativi che in passato ne hanno disciplinato l'intervento;

considerato che nella Valle del Belice ancora oggi la popolazione è costretta a vivere tra le macerie, minacciata da crolli e da condizioni di vita precarie;

considerato anche che nel 1987, dopo ben 19 anni dal sisma, con la legge n. 120, articolo 13-bis, si giunse ad una revisione dei meccanismi legislativi in analogia con quanto sperimentato in altre aree del paese, ma con dotazioni finanziarie insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario;

considerato altresì che le ultime assegnazioni di bilancio previste dalla legge finanziaria 1992-1994 in duecento miliardi, utilizzabili per l'accensione di mutui da parte dei comuni interessati, vengono di fatto sospese per il disposto dall'articolo 1 del presente decreto;

considerato anche che non è stata prevista alcuna deroga in favore dei comuni sinistrati del Belice;

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative legislative, particolarmente nella predisposizione

della legge finanziaria 1993 al fine di provvedere a rendere pienamente disponibili le risorse finanziarie indispensabili per la prosecuzione della ricostruzione dell'area del Belice.

(9/1287/1).

Nicolosi, Cardinale, Corrao, D'Acquisto, Mannino, Mattarella, Sapienza, Alessi, Riggio, Angelo La Russa, Alaimo, Culicchia, Di Mauro, Maira, Reina, Buttitta, Lombardo, Foti, Scavone, Nicotra.

La Camera,

premesso che con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, viene istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati a qualsiasi uso destinati;

considerato che sono dichiarati esenti dall'imposta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, alcune tipologie di fabbricati;

verificato che alla lettera f) del suddetto comma 4 sono in particolare indicati i fabbricati « destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 »;

impegna il Governo
e per esso il ministro delle finanze

a ricomprendere, in sede di circolare esplicativa del decreto-legge, tra i soggetti esonerati dal pagamento della tassa patrimoniale, gli edifici di proprietà di enti privi di finalità di lucro, adibiti all'acco-

glienza di minori, madri nubili, anziani e tossicodipendenti in modo da consentire un'applicazione equitativa della norma rispetto ai soggetti contemplati al punto f) del comma 4 dell'articolo 7.

(9/1287/2).

Silvia Costa, Fronza Crepez,
Carlo Casini, Rivera, Pier-
luigi Castagnetti, Fumagalli
Carulli, Martella, D'Onofrio,
Armellin.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 1287, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica,

considerato che: il primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, nel testo approvato in Commissione, prevede l'esclusione dell'applicazione degli articoli 12 e seguenti della legge n. 392 del 1978, concernenti, l'equo canone degli immobili costruiti ad uso di abitazione, dei contratti relativi ad immobili per i quali, alla data del 12 luglio 1992, non sia stata presentata dichiarazione di ultimazione dei lavori e, sempreché alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento;

tale formulazione normativa è diversa da quella usata in precedenti proposte e disegni di legge, anche governativi, per la riforma dell'equo canone, che stabilivano espressamente l'esclusione dalla relativa disciplina, sia degli immobili di nuova costruzione, che di quelli completamente ristrutturati;

tale equiparazione degli immobili nuovi a quelli ristrutturati rispondeva alla linea politica perseguita, di incentivare gli interventi di recupero sia per porre un freno al consumo del territorio, sia per conservare il patrimonio edilizio esistente nella sua precedente destinazione ad uso abitativo;

nelle prime interpretazioni dovute alla divulgazione giornalistica l'articolo

11 è stato riferito solo alle nuove costruzioni;

la dizione letterale del comma 1 dell'articolo 11 è assai ampia e comprende immobili, sia di nuova costruzione che in corso di ristrutturazione, i cui lavori non risultino ultimati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 333 (12 luglio 1992),

impegna il Governo

ad emanare apposite istruzioni dirette a sancire che la ricordata formulazione dell'articolo 11, comma 1, è riferita ad immobili per i quali, alla data del 12 luglio 1992, non sia stata presentata dichiarazione di ultimazione dei lavori sia che questi attengano a nuove costruzioni che a ristrutturazioni in corso.

(9/1287/3).

Botta.

La Camera,

premesso che: con le sentenze n. 5 del 1980, n. 223, del 1983, n. 231 del 1984, n. 355 del 1985, n. 1022 del 1988, ed altre, la Corte costituzionale ha costantemente affermato la necessità, in caso di espropriazione, di determinare la relativa indennità considerando le caratteristiche intrinseche del bene da espropriare;

sempre per la Corte costituzionale, non può essere sacrificato il diritto del proprietario delle aree adiacenti a quelle urbane (anche ricadenti in zona agricola E) con caratteristiche simili alle stesse, stante la loro attitudine e potenzialità edificatoria ed il loro interessamento di fatto al processo di urbanizzazione in atto, a pretendere una indennità che di tale attitudine tenga conto;

ancora per la Corte costituzionale (sentenza n. 10122 del 1988), persiste, pur dopo l'emanazione delle indicate sentenze, in capo al coltivatore diretto di terreni urbani espropriati, l'autonomo di-

ritto ad ottenere le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17 della legge n. 865 del 1971, per la vigenza, mai venuta meno, del terzo comma dello stesso articolo, che dispone « l'indennità aggiuntiva è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici »;

se tale attitudine edificatoria deve essere considerata, in caso di determinazione dell'indennità di espropriazione, anche rispetto alle indicate aree adiacenti a quelle urbane (pur ricadenti in zona E), risulta inconferente e superfluo il riferimento ed il richiamo del terzo comma dell'articolo 5-bis all'applicazione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, senza, peraltro, considerare che per costante giurisprudenza la valutazione di dette aree non deve tener conto dei vincoli strumentali all'espropriazione ma solo di quelli conformativi della proprietà (Cass. 23 aprile 1990, n. 3366; Cass. 15 nov. 1990, n. 11040; Trib. Sup. acque, 21 giugno 1990, n. 51, ecc.);

una volta approvato l'articolo 5-bis, l'articolo 11 (commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che introduce, tra l'altro, una imposta del 20 per cento delle aree urbane, calcolate ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 2359 del 1865 (ossia secondo il valore di mercato del bene), diviene incompatibile con l'apposizione dell'imposta medesima per la presenza non più di indennità che corrispondono al valore reale delle aree stesse, ma di indennità « tabellari » pari, anche tenendo conto delle previste riduzioni, a non più del 3 per cento di tale valore reale, aggravando, peraltro, senza plausibile motivazione, il danno che l'ablazione già arreca al proprietario e portando l'indennità di esproprio medesima al di sotto di quella soglia di serio ristoro che costantemente la Corte costituzionale ha ritenuto limite invalicabile per il legi-

slatore nella fissazione dei criteri per determinare le indicate indennità;

impegna il Governo

a chiarire, in provvedimenti emanati allo scopo, che l'articolo 5-bis deve essere interpretato nel senso sopra evidenziato e che solo quando il valore dell'indennità di espropriazione risulti pari al valore di mercato può e deve soggiacere all'imposizione di cui all'articolo 11 (commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(9/1287/4).

Bruni.

La Camera,

impegna il Governo,

nell'ambito dell'emanazione di ulteriori strumenti legislativi di natura fiscale a voler inserire tra i soggetti esenti dal pagamento dell'imposta straordinaria sul valore dei fabbricati, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 333 in esame, le camere di commercio, industria e artigianato.

(9/1287/5).

Wilmo Ferrari, Sanese, Manfredi.

La Camera,

esaminato il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

tenuto conto che con l'articolo 15 si provvede alla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici delle partecipazioni statali nonché dell'INA e dell'ENEL;

considerato che con l'articolo 16 si prevede un piano di riordino delle partecipazioni statali;

impegna il Governo

a provvedere affinché tra i sindaci nominati dallo Stato, ai sensi degli arti-

coli 2458 e seguenti del codice civile, nelle società per azioni nelle quali lo stesso detenga partecipazioni sia sempre presente un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente del collegio sindacale.

(9/1287/6).

Sanese, Manfredi.

La Camera,

preso atto che l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, prevede il blocco della perequazione automatica delle pensioni, qualora gli aumenti già applicati abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato;

considerato che la norma in questione, pur inquadrata in un più ampio contesto di misure di contenimento della spesa per salari e pensioni, incide in modo rilevante su istituti di salvaguardia dal potere d'acquisto delle pensioni;

preso atto delle dichiarazioni rese dal ministro del lavoro, che nel corso della audizione presso la XI Commissione ha ribadito che sulla base dei dati disponibili non si verificheranno nel 1992 le condizioni previste per bloccare la perequazione delle pensioni;

impegna il Governo

a far sì che in fase di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, venga garantita la quota di perequazione già spettante e computata per l'aumento di novembre 1992.

(9/1287/7)

Vincenzo Mancini, Sapienza, Occhipinti, Biondi, D'Andrea-matteo, Pizzinato.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 1287, di conversione del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,

considerato che:

la manovra fiscale, impostata con il decreto legge n. 333, si fonda sulla necessità di perseguire il risanamento della finanza pubblica;

tale risanamento viene ancora una volta perseguito con un intervento essenzialmente centrato sul versante delle entrate tributarie con l'obiettivo, che non pare raggiungibile, di far fronte con progressivi aumenti di imposte, all'incremento sempre maggiore della spesa pubblica, sulla cui dinamica occorrerebbe invece intervenire;

il Governo annette al disegno di legge AS n. 463, all'esame del Senato, grande importanza, ricordando che detto disegno di legge reca deleghe legislative in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale;

la delega per la revisione delle disposizioni in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deve esaurirsi con l'adozione entro il 31 dicembre 1992 dei relativi decreti legislativi, da definire sulla base di un iter interrotto dal Governo stesso (al primo parere espresso dalla Commissione dei Trenta il 15 ottobre 1991 non ha più fatto seguito la trasmissione del nuovo schema di decreto, sul quale la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere definitivo);

impegna il Governo:

a) a trasmettere al più presto il nuovo schema di decreto legislativo al fine di rispettare il termine, prorogato al 31 dicembre 1992 dalla legge n. 413 del 1991, dell'adozione dei decreti legislativi

in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, di particolare rilevanza ai fini del recupero di base imponibile;

b) ad utilizzare correttamente e tempestivamente le deleghe concesse dal Parlamento in materia di:

1) contenzioso tributario (articolo 30 della legge n. 413 del 1991);

2) trattamento tributario dei redditi da capitale (articolo 18 della legge 408 del 1990);

3) trattamento tributario dei redditi familiari (articolo 19 della legge n. 408 del 1990).

(9/1287/8).

Pioli, Latronico.

La Camera,

viste le incertezze diffuse circa le intenzioni del Governo in materia di privatizzazioni a seguito delle modificazioni dell'originario progetto,

impegna il Governo

a decidere immediatamente, in anticipo sul programma di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto, la cessione di quote azionarie di controllo di un numero di aziende, ciò al fine di dare un segnale ai mercati finanziari nazionali e internazionali circa la volontà del Governo di procedere senza ulteriore ritardo nella direzione del mercato.

(9/1287/9).

Pellicanò, Ravaglia, Guglielmo Castagnetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 100, comma 2, della Costituzione assegna alla Corte dei conti funzioni di controllo sulla gestione finanziaria

degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

la Corte dei conti esercita tali funzioni sulla base delle norme contenute nella legge n. 259 del 1958;

considerato che:

il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, non reca cenno alcuno alla persistente vigenza delle norme che finora hanno regolato il controllo sulla gestione finanziaria degli enti;

il mancato riferimento alla legge n. 259 del 1958 potrebbe essere inteso come volontà di considerare come non più applicabili le suddette norme;

la trasformazione degli enti pubblici in spa non fa venire meno le funzioni di controllo della Corte dei conti che si esercitano comunque su tutti gli organismi che attingono cospicue risorse dal bilancio del Stato;

impegna il Governo

ad emanare, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, il decreto di sottoposizione al controllo della Corte dei conti delle società per azioni previste dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 33 del 1992.

(9/1287/10).

Pellicani, Violante.

La Camera,

considerato che:

con l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 333 l'ENEL viene trasformato in una società per azioni e conseguentemente il monopolio di fatto legato al ciclo dell'energia elettrica nonché l'erogazione di un servizio di pubblica utilità, quale quello rappresentato dall'energia elettrica, sarà gestito con criteri di natura privatistica;

la trasformazione giuridica dell'ENEL, da ente pubblico a spa, non deve

pregiudicare il necessario squilibrio tra finalità pubbliche e gestione aziendale ed occorre garantire che non avvenga la concentrazione e il controllo di fatto di tale potere monopolistico a tutto rischio degli interessi della collettività e a danno degli utenti;

le funzioni di produttore, distributore e regolatore nazionale del sistema elettrico svolte da parte della nuova spa devono essere affrontate e coordinate con le aziende degli enti locali e gli autoproduttori;

a seguito di diversi provvedimenti legislativi anche altri servizi pubblici saranno gestiti attraverso la costituzione di apposite società per azioni;

il CIP ha già stabilito, con una deliberazione del dicembre scorso, che le tariffe dei pubblici servizi dovranno essere determinate con il metodo del *price cap* tramite la stipula con le società concessionarie di un contratto di programma;

l'insieme di tali misure ridisegna completamente il profilo dei servizi pubblici nel nostro paese coinvolgendo direttamente oltre a quelli delle imprese, gli interessi di milioni di cittadini-utenti;

ed inoltre considerato che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 333 prevede che anche IRI, ENI e INA siano trasformate in società per azioni e che siano convocate ad agosto le rispettive assemblee per l'approvazione degli statuti;

con un altro decreto-legge si interviene per sciogliere l'EFIM, un altro ente a partecipazione statale costituito da un sistema di imprese che occupano complessivamente, considerato anche l'indotto, circa 100 mila lavoratori e che intervengono in settori chiave dell'economia del paese;

riguardo l'insieme delle partecipazioni pubbliche, il decreto-legge n. 333 prevede che il ministro del tesoro predisponga, entro novanta giorni, un pro-

gramma generale di riordino da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

evidenti sono le connessioni e le possibili integrazioni industriali tra società dell'IRI e dell'EFIM da una parte oppure dell'ENI e dell'EFIM dall'altra, come anche numerosi atti parlamentari hanno in più occasioni rimarcato ed auspicato;

il programma di riordino delle partecipazioni pubbliche, così come previsto dal decreto-legge n. 333, lascia irrisolto in particolare il problema della sottocapitalizzazione e dell'indebitamento specifico dell'IRI, rischiando così, se non affrontato, di compromettere la stessa fattibilità del programma;

è del tutto evidente l'importanza e la connessione tra l'adozione degli statuti da parte di ciascuna spa con il programma di riordino complessivo delle partecipazioni pubbliche;

gli statuti delle suddette spa debbono necessariamente tener conto delle finalità e degli obiettivi del programma di riordino,

impegna il Governo:

a fare in modo che gli statuti delle nuove spa siano sottoposti alla preventiva valutazione delle competenti Commissioni parlamentari, prima della convocazione delle assemblee societarie anche al fine di assicurare la loro coerenza con i programmi di riordino delle partecipazioni pubbliche;

in ogni caso gli statuti, in modo particolare quello dell'Enel, devono essere concepiti in modo tale da impedire il rischio di scalate (imponendo limitazioni sul possesso di azioni ed aprendo invece il capitale all'azionariato popolare, a partire dai dipendenti) e da impedire altresì modifiche delle finalità con opportune richieste di rilevanti maggioranze delle assemblee delle spa mentre dovranno essere definiti gli organi di rappresentanza evi-

tando concentrazioni decisionali che rischiano di consegnare in poche mani il già rilevante potere monopolistico rappresentato dall'Enel spa;

in riferimento alle società che erogano pubblici servizi, il modello di riferimento nella riorganizzazione sia quello delle *public companies* e siano previste, nelle società, forme di coinvolgimento e di presenza degli utenti e delle loro associazioni;

la concessione tra lo Stato e l'Enel spa possa essere valutata dal Parlamento e preveda, tra l'altro, l'obbligo per il concessionario di garantire la qualità del servizio, l'attuazione di politiche di risparmio energetico e di diffusione delle fonti rinnovabili, il rispetto delle norme di tutela ambientale, la presenza del servizio su tutto il territorio nazionale;

definire il raccordo tra l'Enel spa e le aziende degli enti locali e gli autoproduttori, confermando le indicazioni delle leggi nn. 9 e 10 del 1991;

a dare piena attuazione della delibera del CIP del dicembre 1991 sul « *price cap* », definendo il contratto di programma che garantisca la qualità del servizio e preveda il ruolo di una Autorità indipendente che determini *standards* e livelli minimi relativi all'erogazione dei servizi, ne controlli l'effettività ed introduca forme automatiche di indennizzo agli utenti, come ad esempio il *compensation scheme*, nel caso non vengano rispettati gli *standards* previsti;

a fare in modo che il piano di riordino delle partecipazioni pubbliche includa le società attualmente controllate dall'Efim e che, in questa formulazione, sia valutato preventivamente dal Parlamento;

a riferire entro trenta giorni sugli strumenti che intende adottare per affrontare il problema della sottocapitalizzazione e dell'indebitamento dell'IRI nel corso del riordino delle partecipazioni pubbliche.

(9/1287/11).

Strada, Pellicani, Marri, Violante, Solaroli, Turci, Anna Serafini, Costantini, Rebecchi.

La Camera,

tenuto conto delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Amato in cui sottolineava la necessità di porre la famiglia come uno dei soggetti da porre al centro delle attività di Governo e Parlamento per assicurare una equità sociale,

impegna il Governo:

a rivedere la politica fiscale, la partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica (*ticket* sanitari, servizi) il costo del lavoro, fino ad ora attuate riproporzionandole al soggetto famiglia;

a tenere conto del soggetto famiglia (numero dei componenti, tipo dei componenti, figli, parenti a carico, secondo i criteri delegati al Governo nell'articolo 19 della legge 408 del 1990) in tutte le iniziative legislative in particolare nella predisposizione della legge finanziaria 1993.

(9/1287/12).

Fronza Crepez, Silvia Costa, Garavaglia, Armellin.

La Camera,

considerato che:

IRI, ENI, INA e ENEL hanno convocato le loro assemblee costituenti nei primi giorni d'agosto, e che a tale data non sarà ancora pronto il riordino richiesto dall'articolo 16, e che per gli Statuti delle SpA è necessario un approfondimento particolare dato il loro grande significato per il futuro degli attuali Enti,

impegna il Governo:

a provvedere a rendere pubblici, sottoponendoli all'esame delle Commissioni competenti, gli statuti delle SpA prima della loro presentazione alle assemblee e a vigilare che le loro decisioni assunte in questa sede non compromettano gli adempimenti previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 333.

(9/1287/13).

Ferrauto.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 29 luglio 1992.**

Andò, Culicchia, de Luca, Malvestio, Marianetti, Matulli, Viscardi.

(alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Andò, Caveri, Culicchia, de Luca, Marianetti, Pisicchio, Sacconi, Viscardi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 28 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BORGOGGIO: « Elevazione dei limiti per la costituzione di società di mutuo soccorso » (1382);

ALESSI ed altri: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattamento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione » (1383);

ALESSI ed altri: « Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli ufficiali giudiziari » (1384);

ALESSI ed altri: « Modifica dell'articolo 1283 del codice civile e introduzione degli articoli 1283-bis e 1283-ter dello stesso codice, concernenti la disciplina dell'anatocismo » (1386);

PIER FERDINANDO CASINI: « Assimilazione ai medici psichiatrici dei me-

dici psicologi dei servizi psichiatrici territoriali ed ospedalieri » (1387);

POLIZIO: « Istituzione in Caserta di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Campania » (1388);

SOSPURI e **GASPARRI:** « Limiti del mandato della rappresentanza militare » (1389);

FERRI: « Disciplina della produzione e della vendita dei medicinali omeopatici » (1390);

SERAFINI ed altri: « Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena » (1392).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 28 luglio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

LIA: « Incompatibilità tra cariche elettive e appartenenza al Governo e agli organi esecutivi delle regioni e degli enti locali » (1391).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge **GIOVANARDI** ed altri: « Norme relative all'attività di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di intrattenimento ed esercizi similari »

(822) (annunziata nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pinza.

La proposta di legge NONNE ed altri: « Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 » (1275) (annunziata nella seduta del 10 luglio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sanna.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Modifica all'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di eleggibilità a parlamentare dei consiglieri regionali » (1106);

PATRIA ed altri: « Norme per l'elezione diretta del sindaco » (Urgenza) (1297);

alla II Commissione (Giustizia):

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Modifiche agli articoli 2797 e 2798 del codice civile, in materia di vendita e di assegnazione in pagamento delle cose ricevute in pegno » (1109) (con parere della I Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

GORGONI: « Norme concernenti l'organizzazione delle Forze armate della Repubblica, l'istituzione del Servizio nazio-

nale civile e il volontariato femminile » (995) (con parere della I, della III, della V, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

TEALDI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per trasporto pubblico » (375) (con parere della I, della V e della IX Commissione);

TEALDI: « Norme per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo » (379) (con parere della I, della V, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

ROTIROTI ed altri: « Norme in materia di edificabilità dei suoli » (1173) (con parere della I, della II e della V Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

PATRIA ed altri: « Norme per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi qualità aziendali » (1205) (con parere della I, della V, della XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

alla XI Commissione (Lavoro):

TEALDI ed altri: « Integrazione al minimo di tutte le pensioni dirette, indirette o di reversibilità gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (396) (con parere della I e della V Commissione);

ROTIROTI e D'ANDREAMATTEO: « Norme per l'applicazione della perequazione prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 » (1320) (con parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

ARTIOLI ed altri: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo » (178) (con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

ARTIOLI ed altri: « Nuovo assetto organizzativo dei laboratori di analisi cliniche » (423) (con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione);

LUIGI RINALDI ed altri: « Norme in materia di piante officinali e disciplina dell'attività di erboristeria » (900) (con parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione);

POGGIOLINI: « Ordinamento della professione sanitaria di podologo » (1131) (con parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli studi di politica internazionale per gli esercizi dal 1989 al 1991 (doc. XV, n. 13).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.